



ATTO N. 1281

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 840 del 22/07/2013)

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LL.RR. 21/10/1981, N. 69 (NORME SUL SISTEMA FORMATIVO REGIONALE) E 23/03/1995, N. 12 (AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE CON IL SOSTEGNO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI)”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 30/07/2013*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 30/07/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 840 DEL 22/07/2013

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)", presentata dal Direttore Lucio Caporizzi;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto: "Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota riguardante gli esiti del Comitato legislativo tenutosi il 17 luglio 2013;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

RELAZIONE

Con legge regionale del 9 aprile 2013, n. 8, pubblicata sul S.Str. n. 3 al Bollettino ufficiale n. 18 del 10 aprile 2013 ed entrata in vigore l'11 aprile 2013, sono state apportate delle modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, al fine di assicurare una semplificazione dei meccanismi di gestione delle legge medesima.

Il testo così come modificato prevede, fra l'altro, che i progetti per valori di investimento compresi tra Euro 12.000,00 ed Euro 50.000,00, possano beneficiare di un'anticipazione a tasso zero pari al 75% dell'investimento ammissibile, per un importo massimo di Euro 37.500,00, senza l'obbligo di presentare idonea fideiussione.

Si è cercato, in tal modo, di rendere lo strumento agevolativo più aderente alle necessità della situazione congiunturale, anche mediante una forte azione di semplificazione amministrativa, cercando di sostenere il più possibile i giovani che intendono creare loro stessi le proprie opportunità di occupazione.

La modifica così come approvata, infatti, tiene conto delle oggettive difficoltà, da parte dei giovani imprenditori, ad accedere a garanzie: già con DGR 1479/2010, era stata introdotta una nuova misura per il riconoscimento ai beneficiari dell'onere sostenuto per l'acquisizione della fideiussione necessaria per l'erogazione dell'anticipazione, nel limite massimo del 5% della medesima, al fine di limitare detta difficoltà.

Pur essendo la misura ancora attiva, negli ultimi tempi, con la persistenza della crisi economica e con le sue implicazioni sul fronte finanziario e creditizio, sono aumentate le difficoltà delle neoimprese finanziate ad ottenere la garanzia; i problemi connessi al rilascio di una garanzia non riguardano solo il "costo della garanzia", ma si basano sul fatto che gli intermediari finanziari non sono facilmente disposti a concedere la fideiussione e di conseguenza, molto spesso, le imprese sono indotte a rinunciare ai benefici concessi.

La modifica suddetta, quindi, opera al fine di consentire per progetti di taglio medio, di evitare la presentazione della fideiussione, consentendo l'attuazione degli investimenti e il godimento dei benefici concessi in tempi rapidi e con minor oneri per l'impresa.

Come già indicato, la legge regionale n. 8/2013 è entrata in vigore l'11 aprile 2013, e, contestualmente, l'operatività dello strumento finanziario è stata sospesa a far data dal 1 aprile 2013 in attesa dei necessari adeguamenti da parte dei soggetti coinvolti alle novità introdotte. Sono, quindi, a tutt'oggi in fase o di valutazione o di attuazione i progetti di cui alle domande presentate prima della ultima scadenza del 31 marzo 2013. Si segnala che con deliberazione della Giunta regionale del 19/06/2013 n. 626 sono state approvate le direttive di attuazione delle nuove modalità entrate in vigore.

Proprio in relazione ai progetti approvati e per i quali è stato concesso il finanziamento, si registrano una sessantina di situazioni per cui gli imprenditori, pur essendo ammessi ai benefici della legge prima della modifica introdotta dalla l.r. n.8/2013, non possono ricevere l'erogazione dei finanziamenti assegnati in quanto non riescono a reperire nel mercato adeguata fideiussione.

Occorre, inoltre, considerare che anche i soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento a valere sull'ultima scadenza utile e, quindi, entro il termine del 31/03/2013, progetti attualmente in fase di valutazione, una volta ammessi a beneficio potranno incontrare le medesime difficoltà esplicate in precedenza in relazione alla stipula della necessaria garanzia.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si propone quindi, la modifica dell'articolo 4 della l.r. 12/95 con l'aggiunta dei commi 2bis e 2ter: il comma 2bis prevede l'adesione alle nuove modalità di agevolazione modificate con legge regionale 8/2013 per i soggetti che hanno presentato domanda entro la data del 31 marzo 2013 e che risulteranno ammessi a beneficio entro il 31 dicembre 2013, ai quali, quindi, non è stato ad oggi erogato il finanziamento. Ciò permette di evitare il permanere di situazioni di stasi non tollerabili in un momento di precarietà economica e sociale come l'attuale e di ampliare le possibilità di finanziamento dei soggetti interessati.

Ampliare la possibilità di ottenere un finanziamento senza garanzia da parte delle nuove imprese comporta un'ulteriore netta semplificazione procedimentale per detti soggetti, oltre che una diminuzione di costi e di tempi a carico delle nuove aziende.

È chiaro che l'opzione non costituisce in alcun modo un beneficio aggiuntivo a quelli esistenti, ma alternativo rispetto a quello proposto dai soggetti nella domanda presentata a valere sulla legge in oggetto prima della modifica della stessa apportata con l.r. 8/2013.

Con la previsione di cui al comma 2ter aggiunto in questa sede, si è reputato, inoltre, opportuno rinviare ad atto della Giunta regionale l'identificazione delle specifiche modalità relative all'esercizio di opzione da parte dei beneficiari interessati.

In particolare, si sottolinea che l'eventuale adesione all'uno o all'altro regime di cui alla l.r. 12/95 modificata dalla l.r. 8/2013 comporterà l'accettazione delle condizioni connesse a ciascuna di esse, finanche l'eventuale rinuncia di parte del finanziamento ammesso se si opta per il regime che prevede la mancata presentazione di garanzia, limitata al caso in cui l'anticipazione sia pari o inferiore alla soglia massima ammissibile.

Al comma 2 dell'art. 4 della legge in oggetto, si propone, inoltre, la "correzione" delle soglie minime e massime di investimento ammissibile in relazione alla modalità di agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a): in questo modo lo strumento agevolativo in esame si allinea con l'altro strumento di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, "Fondo per il microcredito", che prevede una soglia massima di investimento ammissibile della stessa tipologia di cui alla legge in esame, di € 16.000,00. Si evitano, così, sovrapposizioni inutili tra le due tipologie di agevolazioni, evitando la dispersione delle risorse in campo.

Per il finanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo citato, quindi, - anticipazione del settantacinque per cento dell'investimento ammissibile senza acquisizione di garanzia - si indica l'innalzamento della soglia minima a € 16.000,01 e quello della massima a € 66.666,67.

Si è optato di innalzare anche la soglia massima di investimento fino a 66.666,67, al fine di ampliare la possibilità di accesso al finanziamento senza necessità di acquisizione di garanzia fino ad un'anticipazione di € 50.000,00 con espansione del *range* dei progetti ammissibili per tale tipo di agevolazione.

Ne consegue che anche per la seconda modalità di finanziamento prevista alla lettera b) del comma in esame - contributo in conto interessi per investimenti compresi tra euro 50.001,00 e 130.000,00 con presentazione di garanzia - si debba operare analogo modifica di innalzamento della soglia minima di investimento minimo ammissibile, in linea con quanto determinato per l'opzione di cui al punto precedente, portandolo da euro 50.001,00 ad euro 66.667,67.

Tenuto conto, infine, che lo strumento agevolativo è attualmente sospeso, le modifiche proposte rivestono carattere di particolare urgenza ed una loro rapida approvazione consente la riapertura - a breve - dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla legge in oggetto.

La presente norma, quindi, modifica ed integra l'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), modificato dalla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La modifica normativa apportata non ha alcun impatto sul Bilancio regionale, viene infatti solo modificata la tipologia delle agevolazioni concesse a valere sulla l.r. 12/95; le risorse utilizzate sono quelle del Fondo rotativo di cui all'art. 15, già trasferito presso Sviluppo Umbria S.p.a.

A seguito di richiesta da parte del dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, nel presente disegno di legge si propone, inoltre, la sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, *Norme sul sistema formativo regionale*, in modo da accorpate in un unico testo le modifiche presentate.

Il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Unificata, infatti, è stato sottoscritto l'accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini", previste dall'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92. Le Regioni si sono impegnate a recepire quanto contenuto nelle stesse entro sei mesi dalla firma.

Com'è noto, con sentenza n. 287/2012, la Corte Costituzionale ha ribadito la piena competenza legislativa delle Regioni in materia.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che, in mancanza di una disciplina regionale dei tirocini, resta operante quella prevista dall'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione, D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli impegni assunti in Conferenza Unificata e al contempo garantire che le misure vengano adottate nel quadro della più ampia concertazione con le Parti Sociali e con il coinvolgimento del partenariato istituzionale, la Regione ritiene opportuno intervenire in due fasi successive:

- approvazione di una norma di legge in materia di tirocini, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla tempistica sopra richiamata;
- successiva adozione di deliberazioni da parte della Giunta Regionale, volte alla definizione di criteri e modalità per l'attuazione dei tirocini, al fine di consentire il più ampio e approfondito confronto sociale ed istituzionale.

La presente norma di legge definisce, in via preliminare, cosa si intende per "tirocinio" e, successivamente, disciplina la distinzione tra "tirocini curriculari" e "tirocini extra-curriculari", tenuto conto delle norme di settore vigenti. Al riguardo precisa che i primi comprendono quelli inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione, mentre i secondi costituiscono esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

Non sono oggetto della norma regionale i tirocini curriculari nonché i tirocini per l'accesso alle professioni regolamentate e i tirocini transnazionali attivati all'interno di specifiche iniziative comunitarie.


La disposizione introduce anche i principali ambiti di intervento della Giunta, al fine di assicurare la qualità dei tirocini e l'uso non distorto dei medesimi.

Le modifiche proposte, quindi, rivestono carattere di particolare urgenza, atteso l'accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini", sottoscritto il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Unificata, ed i tempi di attuazione in esso contemplati.

Il presente articolo sostituisce l'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981 n. 69, *Norme sul sistema formativo regionale*.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

**Art. 1**

(Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 69/1981)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo – Tirocini)

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

a) curricolari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;

b) extracurricolari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, con proprio atto definisce i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, stabilendo in particolare:

a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;

b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;

c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c).".

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della l.r. 12/1995)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), la locuzione: "ad euro 12.100,00 e non superiore ad euro 50.000,00" è sostituita dalla seguente: "ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995, la locuzione: "tra euro 50.001,00 ad euro 130.000,00" è sostituita dalla seguente: "tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis.".



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 22/07/2013

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro. Risorse umane."

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 22/07/2013

Assessore Vincenzo Riommi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 22/07/2013

Assessore Vincenzo Riommi



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

Ambito di Coordinamento
Imprese e Lavoro

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, li 19/07/2013

IL COORDINATORE
LUIGI ROSSETTI

Perugia, li 24 LUG. 2013
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO